

FAQ STRUTTURE RICETTIVE

1. È possibile chiudere temporaneamente la struttura ricettiva con apertura stagionale di tre mesi consecutivi?

Sì, il titolare, dandone comunicazione al Comune e alla Regione, può chiudere temporaneamente la struttura ricettiva nei casi e per i periodi consentiti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L.R. n. 11/2013, e cioè:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, per un periodo da otto giorni a sei mesi (salvo prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione);

b) in via preventiva, per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

2. È possibile chiudere temporaneamente la struttura ricettiva con apertura di durata superiore ai tre mesi consecutivi?

Sì, il titolare, dandone comunicazione al Comune e alla Regione, può chiudere temporaneamente la struttura ricettiva nei casi e per i periodi consentiti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L.R. n. 11/2013, come da risposta precisata sopra nella FAQ n. 1.

3. Il titolare che ha chiuso la struttura ricettiva a seguito di provvedimento delle competenti autorità statali o regionali di sospensione delle attività produttive a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha obblighi di comunicazione alla Regione e al Comune?

In tal caso il titolare di struttura ricettiva non deve comunicare la chiusura alla Regione e al Comune perché la chiusura è stata disposta per ordine dell'Autorità e con la pubblicazione del provvedimento che obbliga la chiusura il Comune e la Regione ne sono già a conoscenza.

4. La chiusura temporanea della struttura ricettiva per motivi preventivabili può coprire anche l'intero periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno?

Sì, la chiusura può coprire anche l'intero periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno con comunicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b), che indichi i motivi preventivabili e rispetti il un periodo massimo di chiusura di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

5. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea per motivi preventivabili e poi aggiungere la comunicazione di chiusura per forza maggiore?

Sì, è possibile se sussistono i requisiti che giustificano le due chiusure ai sensi dell'articolo 33, lettere b) ed a) della L.R. n. 11/2013, e cioè

per motivi preventivabili:

b) in via preventiva, per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare;

per motivi di forza maggiore:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, per un periodo da otto giorni a sei mesi (salvo prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione).

6. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea per motivi preventivabili come ad esempio per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da Covid 19? La chiusura può essere motivata dalla mancanza di un numero sufficiente di prenotazioni?

Sì, motivando ad esempio che nel periodo considerato non risulta un numero sufficiente di prenotazioni di camere in grado di assicurare l'economicità dell'apertura della struttura ricettiva, il titolare può comunicare in via preventiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b), della L.R. n. 11/2013, la chiusura per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

7. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea, per motivi preventivabili, una sola volta oppure è possibile comunicare la chiusura temporanea più volte?

Il titolare può ripetere la comunicazione di chiusura temporanea tutte le volte che ne ravvisi la necessità purché rispetti il limite temporale di 180 giorni e l'obbligo di motivazione (cfr. FAQ 6) previsto dall'articolo 33, comma 3, lettera b), della L.R. n. 11/2013.

8. Come si presenta la comunicazione di chiusura temporanea di struttura ricettiva?

Sono ammissibili, per motivi di semplificazione procedimentale, anche le comunicazioni di chiusura temporanea di strutture ricettive inviate via PEC, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, contemporaneamente alla Direzione regionale Turismo ed al Comune competente.

FAQ aggiornate al 29 maggio 2020.